Distacchi negli enti del Terzo settore: senza Iva per attività non commerciali

Decreto Salva infrazioni

L'impatto delle nuove regole in vigore dal 2025 nel Terzo settore

L'irrilevanza vale se non esiste l'organizzazione

Gianpaolo Sbaraglia Gabriele Sepio

Enti non profite distacco del personale: il mero rimborso del costo arischio Iva. Con il decreto Salva infrazioni (articolo 16-ter del Dl 131/2024), viene rimessa in discussione l'irrilevanza Iva del distacco del personale (si veda anche l'articolo a pagina 36). Si tratta di un istituto utilizzato dal datore di lavoro attraverso il quale viene temporaneamente messo a disposizione uno o più lavoratori a favore di un terzo per l'esecuzione di una attività lavorativa (articolo 30 del Dlgs 276/2003).

Nel corso degli anni, il distacco ha avuto un'ampia diffusione anche nell'ambito del sistema non profit risultando spesso una soluzione semplice in grado di assicurare il trasferimento di competenze dietro il riconoscimento del puro costo del lavoro. Questo meccanismo è presente, ad esempio, nelle realtà associative più strutturate, pensiamo a organizzazioni di categoria o sindacali, dove il prestito di personale consente di snellire le procedure organizzative interne.

A oggi, l'operazione di distacco se effettuata dietro il pagamento del rimborso del puro costo del lavoratore è irrilevante ai fini dell'Iva (articolo 8, comma 35, della legge 67/1988). Al contrario, qualora vengano corrisposte somme al di sopra o al di sotto del puro costo, l'operazione diventa imponibile (Cassazione, 23021/2011). Eproprio tale circostanza ha indotto i giudici di legittimità a rimettere la questione alla Corte di giustizia, la quale, con la sentenza dell'11 marzo 2020, causa C-94/19, ha chiarito che l'irrilevanza del distacco del personale è incompatibile con il diritto unionale. Secondo i giudici europei è irrilevante l'importo del corrispettivo, in particolare il fatto che esso sia pari, superiore o inferiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto nell'ambito della fornitura della sua prestazione. Infatti, una simile circostanza, proseguono i giudici, non è tale da compromettere il nesso diretto esistente tra la prestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto.

Questa presa di posizione della Corte di giustizia ha provocato un vero e proprio corto circuito portando i giudici di legittimità nazionali a disapplicare la norma domestica, spesso con efficacia retroattiva, contestando, dunque, l'esclusione dal campo Iva del distacco caratterizzato dal rimborso del mero costo. In tale clima di incertezza, si è innestato l'intervento del legislatore nazionale che, per prevenire una possibile procedura di infrazione da parte della Ue, ha abrogato la norma interna di favore con effetti sui distacchi e prestiti del personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 (articolo 16-ter del Dl 131/2024).

In questo contesto, se per gli enti commerciali il nuovo scenario attrarrà in campo Iva i distacchi di personale a prescindere dalla corresponsione di un mero rimborso, a conclusioni diverse si deve giungere con riferimento ai prestiti di personale effettuati da un ente non commerciale. Per questi ultimi, sarà fondamentale verificare preliminarmente la sussistenza del requi-

IN SINTESI

IIDI 131/2024

Il decreto legge Salva infrazioni ha cancellato, a partire dal 1° gennaio 2025, la norma in virtù della quale le operazioni di distacco di personale, se effettuate dietro il pagamento del rimborso del puro costo del lavoratore, sono irrilevanti ai fini Iva

l'Iva. Ovvero se si tratta della cessione di bene o prestazione di servizi resa a fronte di una controprestazione secondo un nesso di reciprocità (Corte Ue, C-16/93). In secondo luogo, occorrerà accertare se l'operazione è svolta nell'esercizio di un'attività commerciale (articolo 2195 del Codice civile) o agricola (articolo 2135 del Codice civile), ovvero nell'esercizio di attività organizzate in forma di impresa. Ne consegue che, qualora il distacco si riferisca allo svolgimento di un'attività istituzionale non commerciale, lo stesso risulterà irrilevante ai fini Iva. Dunque, un'associazione che presta un dipendente a una propria articolazione territoriale (ad esempio, un comitato regionale dotato di propria autonomia soggettiva) per lo svolgimento dell'attività statutaria non dovrebbe incorrere alle nuove regole Iva conformemente ai principi eurounionali. Questo a meno che il prestito non si inquadri in una attività organizzata. Profilo che ben difficilmente potrebbe emergere nel contesto delle organizzazioni non profit. Discorso diverso si pone, invece, nel caso in cui l'attività svolta dall'ente non profit distaccante sia di carattere commerciale, ancorché non esclusiva. Oualora il lavoratore distaccato, dunque, afferisca alle attività imprenditoriali dell'ente il prestito del personale si renderà imponibile a prescindere dall'importo rimborsato.

sito oggettivo per l'applicazione del-

⊕ RIPRODUZIONERISERVATA